



STATUTO

Il presente Statuto è stato:

- approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 120 del 9 luglio 1991;
- modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 151 del 23 settembre 1991;
- esaminato senza rilievi dal Comitato Regionale di Controllo – Sezione di Como nella seduta del 16 ottobre 1991, atti n. 14489 e n. 14490;
- affisso all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi a decorrere dal 7 novembre 1991, senza opposizioni;
- pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 48/25 del 25 novembre 1991;
- è entrato in vigore il giorno 25 dicembre 1991;

Lo stesso è stato successivamente revisionato con deliberazioni del Consiglio Comunale:

- n. 124 del 27 novembre 1995, esaminata senza rilievi dal Comitato Regionale di Controllo – Sezione Interprovinciale di Milano nella seduta del 4 gennaio 1996, atto n. 1433;
- n. 134 dell'11 dicembre 1995, esaminata senza rilievi dal Comitato Regionale di Controllo – Sezione Interprovinciale di Milano nella seduta del 4 gennaio 1996, atto n. 1434;
- n. 147 del 18 dicembre 1995, parzialmente annullata dal Comitato Regionale di Controllo – Sezione Interprovinciale di Milano nella seduta del 27 marzo 1996, atto n. 17202; affissa all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi a decorrere dal 24 aprile 1996, senza opposizioni.; pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 22/2 del 27 maggio 1996, in vigore dal 27 giugno 1996;
- n. 37 del 19 giugno 2000, esaminata senza rilievi dall'O.RE.C.O., Sezione Interprovinciale di Milano nella seduta del 7 agosto 2000, atto n. 233; affissa all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi a decorrere dal 22 agosto 2000, senza opposizioni, in vigore dal 21 settembre 2000;
- n. 42 del 3 luglio 2000, esaminata senza rilievi dall'O.RE.C.O., Sezione Interprovinciale di Milano nella seduta del 17 luglio 2000, atto n. 22; affissa all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi a decorrere dal 31 luglio 2000, senza opposizioni, in vigore dal 30 agosto 2000;
- n. 44 del 10 luglio 2000, approvata dalla Regione il 24 luglio 2000, atto n. 112; affissa all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi a decorrere dal 31 luglio 2000, senza opposizioni, in vigore dal 30 agosto 2000;
- n. 45 del 10 luglio 2000, esaminata senza rilievo dall'O.RE.C.O., Sezione Interprovinciale di Milano nella seduta del 24 luglio 2000, atto n. 116; affissa all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi a decorrere dal 31 luglio 2000, senza opposizioni, in vigore dal 30 agosto 2000; pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 44/5 del 30 ottobre 2000;
- n. 9 del 21 febbraio 2002; affissa all'Albo Pretorio per trenta giorni consecutivi a decorrere dal 28 febbraio 2002, in vigore dal 30 marzo 2002;
- n. 15 dell'11 marzo 2002; affissa all'albo Pretorio per trenta giorni consecutivi a decorrere dal 14 marzo 2002, in vigore dal 13 aprile 2002; pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 23/2 del 3 giugno 2002;
- n. 23 del 18 aprile 2011; pubblicata all'Albo Pretorio per trenta giorni consecutivi a decorrere dal 27 aprile 2011, in vigore dal 27 maggio 2011; pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 162 del 6 luglio 2011;
- n. 75 del 12 dicembre 2016; pubblicata all'Albo Pretorio per trenta giorni consecutivi a decorrere dal 23 gennaio 2017, in vigore dal 22 febbraio 2017; pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia – Serie Avvisi e Concorsi - n. 9 del 1° marzo 2017.
- n. 87 del 13 ottobre 2025. Il testo dello statuto è pubblicato all'Albo Pretorio per 30 giorni consecutivi a decorrere dal 30 ottobre 2025 e fino al 29 novembre 2025; viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (serie Avvisi e Concorsi) n. 46 del 12/11/2025 e trasmesso al Ministero dell'Interno. Entra in vigore dalla data del 29 novembre 2025.

I N D I C E

TITOLO I – PRINCIPI FONDAMENTALI

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Obiettivi del Comune
- Art. 3 Programmazione
- Art. 4 Partecipazione, informazione e accesso alle strutture
- Art. 5 Collaborazione con altri Enti
- Art. 6 Gestione dei servizi
- Art. 7 Stemma e gonfalone
- Art. 8 Benemerenze civiche

TITOLO II – ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Capo 1° - Rapporti con la comunità locale

- Art. 9 Assemblee di zona e tematiche
- Art. 10 Rapporti tra Comune e Enti del terzo settore
- Art. 11 Politiche di genere
- Art. 12 Partecipazione alla formazione di atti
- Art. 13 Ammissione di istanze, petizioni e proposte

Capo 2° - Referendum

- Art. 14 Referendum popolari

TITOLO III – ORGANI DEL COMUNE

Capo 1° - Il Consiglio Comunale

Sezione 1a – Organi del Consiglio

- Art. 15 Organi del Consiglio
- Art. 16 Consigliere Anziano
- Art. 17 Presidente del Consiglio
- Art. 18 Vice Presidenti
- Art. 19 Compiti del Presidente
- Art. 20 Composizione dei Gruppi Consiliari
- Art. 21 Conferenza dei Capigruppo
- Art. 22 Commissioni Consiliari
- Art. 23 Pubblicità delle sedute
- Art. 24 Compiti delle Commissioni Consiliari permanenti
- Art. 25 Poteri delle Commissioni Consiliari permanenti

Sezione 2a – Funzionamento del Consiglio

- Art. 26 Adempimenti preliminari dopo le elezioni
- Art. 27 Dimissioni dei Consiglieri
- Art. 28 Decadenza dei Consiglieri
- Art. 29 Regolamento del Consiglio
- Art. 30 Convocazione del Consiglio
- Art. 31 Ordine del giorno
- Art. 32 Pubblicità e validità delle sedute
- Art. 33 Diritti dei Consiglieri
- Art. 34 Votazioni
- Art. 35 Validità delle deliberazioni
- Art. 36 Nomine
- Art. 37 Definizione di maggioranza consiliare
- Art. 38 Assistenza alle sedute
- Art. 39 Verbalizzazione delle sedute

Sezione 3a – Attività deliberative del Consiglio

- Art. 40 Competenze del Consiglio Comunale
- Art. 41 Esame delle proposte deliberative da parte delle Commissioni Consiliari permanenti
- Art. 42 Esame di fattibilità di piani e programmi generali e settoriali
- Art. 43 Iniziativa delle proposte di deliberazione

Sezione 4a – Attività di indirizzo e di controllo del Consiglio

- Art. 44 Discussioni varie
- Art. 45 Interrogazioni
- Art. 46 Mozioni
- Art. 47 Ordini del giorno
- Art. 48 Nomine
- Art. 49 Controllo sull'attività svolta dai rappresentanti del Comune in altri Enti

Sezione 5a – Mozione di sfiducia

- Art. 50 Presentazione di mozioni di sfiducia al Sindaco

Capo 2° - La Giunta Comunale

- Art. 51 Composizione
- Art. 52 Vice Sindaco e Assessore anziano
- Art. 53 Sostituzione di singoli Assessori
- Art. 54 Dimissione dalla carica di Assessore
- Art. 55 Competenze
- Art. 56 Convocazione e ordine del giorno
- Art. 57 Presidenza
- Art. 58 Pubblicità delle sedute
- Art. 59 Validità delle sedute
- Art. 60 Assistenza alle sedute
- Art. 61 Verbalizzazione delle sedute

Art. 62 Presentazione delle proposte di deliberazione
Art. 63 Votazione e validità delle deliberazioni

Capo 3° - Il Sindaco

Art. 64 Competenze del Sindaco
Art. 65 Incarichi agli Assessori
Art. 66 Deleghe del Sindaco quale Ufficiale di Governo
Art. 67 Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco

Capo 4° - Amministratori Locali

Art. 68 Definizione
Art. 69 Patrocinio legale

TITOLO IV – ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE

Capo 1° - Forme associative

Art. 70 Convenzioni e costituzione o adesione a Consorzi con altri Comuni o la Provincia
Art. 71 Collaborazione con soggetti privati
Art. 72 Accordi di programma

Capo 2° - Erogazione dei servizi

Sezione 1a - Generalità

Art. 73 Modalità di erogazione dei servizi

Sezione 2a – Aziende

Art. 74 Costituzione di Aziende
Art. 75 Natura giuridica
Art. 76 Nomina del Consiglio di Amministrazione
Art. 77 Rimozione delle cause di incompatibilità
Art. 78 Durata del Consiglio di Amministrazione e del Presidente
Art. 79 Nomina del Direttore
Art. 80 Scioglimento del Consiglio di Amministrazione
Art. 81 Rapporti con il Comune

Sezione 3a – Istituzioni

Art. 82 Competenze delle Istituzioni
Art. 83 Nomina del Consiglio di Amministrazione
Art. 84 Rimozione delle cause di incompatibilità
Art. 85 Durata del Consiglio di Amministrazione e del Presidente
Art. 86 Scioglimento del Consiglio di Amministrazione
Art. 87 Nomina del Direttore
Art. 88 Competenze del Consiglio di Amministrazione
Art. 89 Competenze del Presidente del Consiglio di Amministrazione
Art. 90 Competenze del Direttore

- Art. 91 Organizzazione interna
- Art. 92 Rapporti con il Comune
- Art. 93 Controlli
- Art. 94 Regolamento generale

Capo 3° - Organizzazione del personale

- Art. 95 Principi organizzativi
- Art. 96 Ordinamento degli uffici
- Art. 97 Funzioni del Segretario Generale e del Vice Segretario Generale
- Art. 98 Nucleo indipendente di valutazione
- Art. 99 Delega delle funzioni dirigenziali
- Art. 100 Responsabile del procedimento
- Art. 101 Competenze dei dirigenti
- Art. 102 Presidenza delle gare
- Art. 103 Commissioni di concorso
- Art. 104 Atti interni dei dirigenti

Capo 4° - Controlli

- Art. 105 Controlli interni
- Art. 106 Funzioni e poteri del Collegio dei Revisori dei Conti
- Art. 107 Indennità dei Revisori dei Conti
- Art. 108 Trasmissione delle deliberazioni ai Capigruppo Consiliari
- Art. 109 Conferimento di incarichi in via sostitutiva

TITOLO V – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 110 Vigore dei regolamenti vigenti e termine per l'adozione dei regolamenti attuativi

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 – FINALITÀ

1. Il Comune di Como, entro l'unità della Repubblica Italiana e nell'ambito degli ordinamenti della Regione Lombardia, esprime l'autogoverno della comunità locale.
2. Esso esercita le sue funzioni secondo la legge, lo Statuto e nello spirito dei principi della Costituzione; rappresenta le cittadine e i cittadini che vi risiedono e vi operano, e le articolazioni sociali della comunità locale. Come "Città messaggera di Pace" favorisce ogni iniziativa di amicizia tra le città e i popoli del mondo e coerentemente promuove il valore della solidarietà innanzitutto tra i propri cittadini.
3. Il Comune promuove e valorizza le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali, secondo il principio di sussidiarietà.
4. Il Comune adotta e applica le sanzioni principali e accessorie per le violazioni dei Regolamenti e delle Ordinanze Comunali, fatte salve le diverse prescrizioni di legge.

Art. 2 - OBIETTIVI DEL COMUNE

Il Comune di Como, anche per la collocazione geografica che ne fa una città di confine aperta all'Europa, per la composizione della sua cittadinanza, sempre più connotata da consistenti presenze di etnie diverse, per il ruolo particolare che ad esso deriva dall'essere capoluogo di provincia, nonché sede vescovile ed universitaria, nell'esercizio delle proprie funzioni:

- a) favorisce lo sviluppo civile, sociale ed economico in ogni settore di propria competenza, finalizzato all'affermazione dei valori umani ed al soddisfacimento dei bisogni collettivi e delle libere e legittime aggregazioni sociali, con particolare attenzione ai bisogni primari delle persone in difficoltà;
- b) concorre a promuovere, anche in collaborazione con lo Stato, gli altri Enti locali, con le forze politiche, con le organizzazioni sociali, culturali, educative, sindacali, economiche, con il Terzo Settore, le confessioni religiose, il pieno sviluppo della persona umana e la reale partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, sociale ed economica del Comune, per assicurare agli uomini e alle donne, in un quadro di solidarietà e di pari opportunità, effettivi diritti di uguaglianza e libertà;
- c) valorizza la funzione sociale delle persone e delle famiglie ed assicura a tutti i cittadini i servizi sociali a partire da quelli inerenti alla salute, alla casa, all'istruzione, all'educazione, al lavoro, ai trasporti, alle attività sportive, al tempo libero;
- d) promuove i diritti delle persone con disabilità e delle persone anziane al fine di garantirne la vita indipendente e la cittadinanza attiva;
- e) tutela i valori del paesaggio e del patrimonio naturale, storico, artistico, culturale e linguistico, anche al fine di favorire la vocazione turistica del territorio comasco;
- f) promuove il progresso della cultura e dell'educazione in ogni loro libera manifestazione, favorendo anche i rapporti tra culture di diversa origine presenti sul suo territorio;
- g) promuove ed attua un organico ed equilibrato assetto del territorio nel quadro di uno sviluppo programmato degli insediamenti e delle infrastrutture;

- h) garantisce la tutela dell'ambiente e predispone ed attua piani per la difesa del suolo, dell'aria, dell'acqua e per la prevenzione ed eliminazione delle cause di inquinamento;
- i) favorisce con opportune iniziative l'inserimento dei cittadini stranieri nella comunità comasca.

Art. 3 - PROGRAMMAZIONE

1. Per il perseguimento delle proprie finalità ed obiettivi il Comune di Como assume come metodo di intervento la programmazione e agisce mediante programmi generali e settoriali, coordinandoli con quelli dello Stato, della Regione e della Provincia.
2. Il Comune assicura, nella formazione e attuazione dei propri programmi e piani, la partecipazione dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.

Art. 4 - PARTECIPAZIONE, INFORMAZIONE E ACCESSO ALLE STRUTTURE

1. Il Comune favorisce la partecipazione attiva di tutti cittadini al governo della comunità locale, nelle forme previste dal presente Statuto.
2. Il Comune assicura a tutti l'informazione sulla propria attività e su quella degli organismi ad esso facenti capo, anche con propri strumenti.
3. Il Comune assicura la pubblicazione all'Albo Pretorio delle determinazioni dirigenziali divenute esecutive.
4. Il Comune garantisce a tutti l'accesso alle strutture dell'Ente e ai servizi dell'Amministrazione anche attraverso opportune forme di decentramento.
5. L'esercizio del diritto di partecipazione, informazione e accesso è oggetto di apposito regolamento.

Art. 5 - COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI

Il Comune promuove ogni forma di collaborazione con la Regione, la Provincia, i Comuni e altri Enti pubblici e privati, anche attraverso la creazione di consorzi e accordi di programma.

Art. 6 - GESTIONE DEI SERVIZI

Il Comune eroga i servizi pubblici nell'ambito delle proprie competenze nelle forme previste dalla legge, scegliendo di volta in volta le forme gestionali più opportune in relazione alle dimensioni e alla rilevanza tecnica, sociale ed economica del singolo servizio.

Art. 7 - STEMMA E GONFALONE

1. Il Comune si fregia di un gonfalone costituito da un drappo bianco ornato di ricami d'oro e recante lo stemma comunale con l'iscrizione centrata in oro: Città di Como.
2. Lo stemma del Comune di Como è araldicamente così descritto: di rosso alla croce d'argento centrata, al motto "LIBERTAS", di nero in banda nel quarto cantone. Ornamenti esteriori da Città con corona comitale.
3. E' fatto divieto di riprodurre lo stemma del Comune per fini politici o commerciali, salvo esplicita autorizzazione del Sindaco per motivi di interesse generale.

Art. 8 - BENEMERENZE CIVICHE

Il Comune conferisce civiche benemerenze a cittadini, Enti e Istituzioni che, operando nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti e delle professioni, del lavoro, della scuola e dello sport, della Pubblica Amministrazione o con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico o con atti di coraggio e di abnegazione civica abbiano onorato la città di Como.

TITOLO II ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO 1° RAPPORTI CON LA COMUNITÀ LOCALE

Art. 9 – ASSEMBLEE DI ZONA E TEMATICHE

Il Comune promuove e favorisce organismi di partecipazione attiva alle politiche municipali anche attraverso Assemblee di zona e tematiche. Le modalità di costituzione, la composizione, gli ambiti di intervento, il funzionamento e i rapporti di tali organismi con gli Organi comunali sono disciplinati da apposito regolamento.

Art. 10 - RAPPORTI TRA COMUNE E ENTI DEL TERZO SETTORE

1. Il Comune riconosce e valorizza il coinvolgimento degli Enti del Terzo Settore al fine di favorire processi e strumenti di partecipazione che possano accrescere la qualità delle scelte finali, ferme restando le prerogative proprie dell'Amministrazione procedente in ordine a tali scelte.
2. Con apposito Regolamento vengono disciplinate le linee di azione, i progetti di intervento ed i servizi riconducibili alle attività di interesse generale, nonché l'attivazione di procedimenti di co-programmazione, co-progettazione nella forma dell'accreditamento e della sottoscrizione di convenzioni e l'avvio di procedure di valorizzazione dei beni pubblici per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel rispetto dei principi di buon andamento dell'azione amministrativa, nonché di ragionevolezza e di proporzionalità.

Art. 11 – POLITICHE DI GENERE

Viene istituita la Commissione per le Politiche di genere e con Regolamento ne vengono disciplinati le modalità di costituzione, la composizione, gli ambiti di intervento, il funzionamento e i rapporti con gli organi comunali. Il Regolamento deve garantire la presenza di tre Consiglieri/e Comunali, di cui due indicati dalla maggioranza e uno dalla minoranza, assicurando la presenza di entrambi i generi.

Art. 12 - PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE DI ATTI

1. Il Comune, nel procedimento relativo all'adozione di atti discrezionali che interessano specifiche categorie di cittadini, può procedere alla consultazione degli interessati nelle forme stabilite dal regolamento.
2. Il regolamento di attuazione delle norme dettate in materia di accesso agli atti amministrativi stabilisce il soggetto responsabile del procedimento e i tempi di

esecuzione del procedimento stesso.

Art. 13 - AMMISSIONE DI ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

1. Le istanze, le petizioni e le proposte di cittadini singoli o associati dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi, sono trasmesse dal Sindaco all'organo competente per il loro esame, nonché al Presidente del Consiglio Comunale per il successivo inoltro ai capigruppo.
2. Agli effetti del precedente comma, si intende:
 - a. per istanza, la domanda con cui i cittadini, singoli o associati, chiedono al Comune, relativamente a determinate questioni, di avviare un procedimento amministrativo;
 - b. per petizione l'iniziativa attraverso cui un gruppo di cittadini rappresenta al Comune una o più esigenze di interesse generale esistenti nel seno della comunità locale e ne chiede contestualmente il soddisfacimento;
 - c. per proposta, l'iniziativa attraverso cui i cittadini, singoli o associati, collaborano nei confronti del Comune, sottoponendo allo stesso schemi, progetti e proposte di deliberazione.
3. Il Sindaco e la Giunta Comunale rispondono alle istanze, petizioni e proposte di propria competenza entro 60 giorni dalla loro presentazione.
4. Il Consiglio Comunale, previo esame da parte della competente Commissione Consiliare, discute le istanze, petizioni e proposte di propria competenza nei tempi e nei modi indicati nel proprio regolamento.

Capo 2°

REFERENDUM

Art. 14 – REFERENDUM POPOLARI

1. Il Comune promuove la partecipazione dei cittadini alle scelte dell'amministrazione comunale anche attraverso la consultazione referendaria, con finalità consultive, propositive e abrogative.
2. Il sindaco indice il referendum su richiesta del Consiglio comunale, o su richiesta di almeno il 5% dei cittadini elettori.
3. Il referendum deve riguardare materie di esclusiva competenza locale. Non è ammesso referendum sulle seguenti materie:
 - a. lo Statuto e i regolamenti comunali;
 - b. il Bilancio preventivo e le relative variazioni;
 - c. le tariffe e i corrispettivi dei servizi comunali, i tributi;
 - d. gli atti relativi all'organizzazione interna e all'ordinamento del personale dipendente del Comune, delle Aziende, delle Istituzioni ed enti partecipati;
 - e. gli accordi di programma;
 - f. il Piano di Governo del Territorio, gli strumenti attuativi e le relative varianti;
 - g. i provvedimenti per effetto dei quali il Comune ha già assunto obbligazioni nei confronti di terzi;
 - h. gli atti costitutivi di Aziende, Istituzioni, società ed enti partecipati;
 - i. gli atti concernenti la salvaguardia dei diritti dei singoli o di specifici gruppi di persone, minoranze etniche e religiose;
 - j. i provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti obbligazionari;

- k. i provvedimenti di elezione, nomina, designazione, revoca o decadenza dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende o istituzioni, ed in generale deliberazioni o questioni concernenti persone;
 - l. le materie nelle quali il Comune condivide per legge la competenza con altri enti e su quelle che siano state già oggetto di consultazioni referendarie nell'ultimo quinquennio.
- 4. Sono ammessi a partecipare alle consultazioni referendarie tutti i residenti nel Comune di Como iscritti alle liste elettorali, nonché i cittadini appartenenti a Stati dell'Unione Europea, residenti nel Comune di Como, che abbiano presentato domanda al Sindaco con le modalità e nei termini previsti dalla normativa concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione europea.
 - 5. La valutazione di ammissibilità del quesito viene rimessa al Consiglio comunale, acquisito il parere non vincolante di una Commissione tecnica composta da Segretario generale e dirigenti del Comune.
 - 6. Le modalità di attuazione del referendum sono disciplinate da regolamento.

TITOLO III ORGANI DEL COMUNE

CAPO 1° IL CONSIGLIO COMUNALE

SEZIONE 1a ORGANI DEL CONSIGLIO

Art. 15 - ORGANI DEL CONSIGLIO

Sono organi del Consiglio Comunale: il Presidente, i Gruppi Consiliari, le Commissioni Consiliari, la Conferenza dei Capigruppo.

Art. 16 - CONSIGLIERE ANZIANO

- 1. Ad ogni fine previsto dallo Statuto, è Consigliere Anziano colui che ha ottenuto la cifra individuale più alta, costituita dai voti di lista sommati con i voti di preferenza con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri. A parità di voti è Consigliere Anziano il più anziano di età.
- 2. In ogni ipotesi di assenza, impedimento o rifiuto del Consigliere Anziano è considerato tale il Consigliere presente che sia in possesso dei requisiti indicati al comma 1.

Art. 17 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

- 1. Immediatamente dopo la convalida degli eletti, il Consiglio Comunale elegge nel suo seno il Presidente, a scrutinio segreto e con la maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati. Dopo due votazioni infruttuose, il Presidente può essere eletto a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
- 2. Il Consiglio Comunale può revocare il Presidente con deliberazione a scrutinio segreto, a maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati, nel caso di gravissime o

reiterate violazioni delle leggi o del Regolamento Consiliare.

Art. 18 – VICE PRESIDENTI

1. Il Consiglio Comunale elegge, nel proprio seno, due Vice Presidenti, di cui uno appartenente ai gruppi di maggioranza e uno ai gruppi di minoranza.
2. L'elezione avviene a scrutinio segreto. Ogni Consigliere vota per un solo nome e verranno eletti i due Consiglieri, di maggioranza e di minoranza, che avranno ottenuto il maggior numero dei voti validamente espressi.
3. I due Vice Presidenti eletti dal Consiglio possono essere revocati con la stessa procedura e nei casi già previsti al comma 2, dell'articolo 23.
4. Il regolamento determina i poteri e le funzioni dei Vice Presidenti.

Art. 19 - COMPITI DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente rappresenta il Consiglio Comunale, lo convoca, lo presiede, ne fa osservare il regolamento, giudica la ricevibilità dei testi presentati, dirige i dibattiti consiliari, concede la parola, pone ai voti ed annuncia i risultati delle votazioni, assicura l'ordine della seduta e la regolarità delle discussioni, può sospendere e sciogliere la seduta, e può ordinare che venga espulso dall'aula il Consigliere o l'Assessore che reiteratamente violi il regolamento, o chiunque del pubblico sia causa di disturbo al regolare svolgimento della seduta.
2. Il Presidente delega uno dei Vice Presidenti a sostituirlo nei casi di assenza o impedimento. In mancanza di delega, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente più anziano per età; in assenza di quest'ultimo, dall'altro Vice Presidente e, in assenza di entrambi i Vice Presidenti, dal Consigliere Anziano.

Art. 20 - COMPOSIZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI

1. Il Consiglio Comunale si articola in Gruppi Consiliari. Tutti i Consiglieri debbono appartenere a un Gruppo Consiliare. Il regolamento del Consiglio Comunale disciplina gli aspetti relativi alla costituzione dei Gruppi Consiliari, all'individuazione del Capogruppo, alla formazione del gruppo misto, alla facoltà di recesso e di adesione ad altro gruppo.
2. Il Comune assicura a favore dei Gruppi Consiliari la dotazione di mezzi e strutture adeguati per l'espletamento delle loro funzioni, in relazione alle esigenze comuni a tutti i gruppi. Il Consiglio Comunale, in relazione alle disponibilità di bilancio, può prevedere ulteriori risorse per lo svolgimento delle attività istituzionali dei Gruppi Consiliari, la cui gestione è disciplinata dal Regolamento.

Art. 21 - CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

1. La Conferenza dei Capigruppo è formata da tutti i Capigruppo Consiliari ed è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale o da chi ne fa le veci.
2. Il regolamento determina i poteri della Conferenza dei Capigruppo e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.

Art. 22 - COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il Consiglio si avvale di Commissioni Consiliari permanenti costituite nel proprio seno, il cui numero è fissato nel regolamento.
2. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire nel proprio seno Commissioni Consiliari speciali per l'esame di problemi particolari e

Commissioni Consiliari di indagine sull'attività dell'Amministrazione, stabilendone la composizione, l'organizzazione, le competenze, i poteri, la durata.

3. Il numero complessivo dei Consiglieri di ciascun gruppo assegnati alle Commissioni Consiliari permanenti è proporzionale alla consistenza dei gruppi stessi e ciascuna Commissione rispecchia il rapporto tra maggioranza e minoranza consiliare.

Nelle votazioni ogni membro della Commissione dispone di un voto. I Capigruppo hanno diritto di partecipare a ciascuna Commissione senza diritto di voto. Il regolamento definisce i criteri per la composizione delle singole Commissioni e le modalità per la costituzione delle Commissioni stesse e per l'espressione del voto.

4. Ciascuna Commissione elegge tra i suoi membri il Presidente.

Art. 23 - PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE

Le sedute delle Commissioni Consiliari permanenti sono aperte al pubblico salvo i casi previsti nel regolamento.

Art. 24 - COMPITI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

1. Spetta alle Commissioni Consiliari permanenti, entro il termine di 30 giorni dalla loro ricezione, esaminare preventivamente ed esprimere parere sulle proposte di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale. Trascorso infruttuosamente detto termine la proposta di deliberazione sarà comunque iscritta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.
2. Spetta altresì alle Commissioni Consiliari permanenti, nell'ambito delle rispettive competenze, verificare lo stato di attuazione di programmi generali e settoriali per riferirne al Consiglio, ed ogni altro compito loro assegnato dallo Statuto o dal regolamento.

Art. 25 - POTERI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

1. Nell'esercizio delle proprie competenze, le Commissioni Consiliari permanenti possono richiedere l'audizione dell'Assessore proponente, di funzionari del Comune, di rappresentanti e funzionari degli enti strumentali, che hanno l'obbligo di presentarsi e di rispondere.
2. Le Commissioni Consiliari permanenti possono avvalersi dell'opera gratuita di esperti esterni invitati a collaborare ai propri lavori.

SEZIONE 2a FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

Art. 26 - ADEMPIMENTI PRELIMINARI DOPO LE ELEZIONI

1. Nella prima seduta successiva alle elezioni, da tenersi nei termini di legge, il Consiglio Comunale, convocato dal Sindaco e presieduto dal Consigliere Anziano, quale primo adempimento, esamina le condizioni di eleggibilità degli eletti, quindi provvede ad eleggere il Presidente del Consiglio e, infine, sotto la presidenza di quest'ultimo prende atto dell'avvenuta nomina della Giunta Comunale.
2. Nella seduta successiva vengono eletti i Vice Presidenti.
3. Entro sessanta giorni dalla prima seduta del Consiglio Comunale il Sindaco, sentita

la Giunta, presenta al Consiglio, per l'approvazione, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

4. Con la periodicità stabilita per lo svolgimento del controllo strategico, la Giunta sottopone al Consiglio Comunale lo stato di attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori.

Art. 27 - DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale sono indirizzate al Consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'Ente. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni.
2. Il Consiglio Comunale deve procedere alla surroga del Consigliere dimissionario entro 10 giorni dalla presentazione delle dimissioni.

Art. 28 - DECADENZA DEI CONSIGLIERI

I Consiglieri Comunali che non intervengono a sette sedute consecutive, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale, a maggioranza dei Consiglieri assegnati, previa contestazione degli addebiti e relativa giustificazione del Consigliere interessato.

Art. 29 - REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

Il Consiglio Comunale adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art. 30 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

1. Il Presidente definisce, insieme alla Conferenza dei Capigruppo, il piano dei lavori del Consiglio Comunale e ne dispone la convocazione, fissando il giorno e l'ora della seduta o di più sedute, qualora i lavori del Consiglio siano programmati per più giorni.
2. L'avviso di convocazione viene portato a conoscenza dei singoli Consiglieri nelle forme ed entro un termine ragionevole stabiliti dal Regolamento per il Consiglio comunale, fermo restando quanto previsto al successivo comma 3 e all'art. 33.
3. In caso di motivata urgenza, il Consiglio Comunale può essere convocato con un preavviso di almeno 24 ore.
4. Il Consiglio Comunale si riunisce nella sede municipale, salvo che il Presidente, ricorrendo i casi indicati dal Regolamento, ne disponga la convocazione altrove.

Art. 31 - ORDINE DEL GIORNO

1. L'ordine del giorno è predisposto dal Presidente, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
2. L'iscrizione all'ordine del giorno di proposte di deliberazione consiliare avviene solo dopo l'esame della competente Commissione Consiliare permanente, ove previsto, o comunque dopo la scadenza del termine per l'esame, salvi i casi di motivata ed eccezionale urgenza.

Art. 32 - PUBBLICITÀ E VALIDITÀ DELLE SEDUTE

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, fatti salvi i casi previsti dalla legge e dal Regolamento del Consiglio.
2. Le sedute di prima convocazione sono valide con la presenza di almeno la metà dei Consiglieri Comunali.
3. Per la validità delle sedute di seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno 1/3 dei Consiglieri Comunali.
4. Il Sindaco non è compreso nel computo di cui ai commi precedenti.

Art. 33 - DIRITTI DEI CONSIGLIERI

1. Ciascun Consigliere ha diritto di avere la più ampia informazione sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno, secondo quanto stabilito dalla legge e dal regolamento.
2. Ciascun Consigliere ha altresì diritto di intervenire nelle discussioni nei tempi e con le modalità stabilite dal regolamento. Tale diritto è riconosciuto anche agli Assessori.
3. Il regolamento prevede strumenti di garanzia per l'esercizio dei diritti dei Consiglieri.

Art. 34 – VOTAZIONI

1. Le votazioni sono palesi, salvo quanto stabilito al comma 3 del presente articolo.
2. Le votazioni palesi avvengono attraverso il sistema elettronico in uso, per alzata di mano o per appello nominale.
3. Con l'eccezione dei casi disciplinati espressamente dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento, le votazioni su questioni concernenti persone avvengono a scrutinio segreto.
4. Gli Assessori non hanno diritto di voto.

Art. 35 - VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI

1. Le deliberazioni sono valide quando ottengono la maggioranza assoluta dei votanti, salvo speciali maggioranze previste dalla legge o dallo Statuto.
2. Nelle votazioni palesi chi dichiara di astenersi non viene conteggiato nel numero dei votanti mentre si computa in quello necessario per la validità della seduta.
3. La funzione pubblica dei componenti il Consiglio Comunale implica l'espressione di voto positivo, negativo o di astensione.
4. Chi non intende manifestare la propria volontà in uno dei modi suesposti va considerato astenuto.
5. Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti richiesta dalla legge o dallo Statuto.

Art. 36 – NOMINE

1. Quando la legge o lo Statuto non prevedano maggioranze assolute o qualificate nelle elezioni di persone in seno ad organi interni o esterni al Comune, risultano eletti colui o coloro che hanno raggiunto il maggior numero di voti, purché non inferiori a 3, sino a coprire i posti previsti.
2. Qualora la legge o lo Statuto prevedano la rappresentanza delle minoranze e non prescrivano sistemi particolari di votazione e/o di quorum, l'elezione avviene con votazioni separate, l'una per la maggioranza e l'altra per la minoranza.

3. In caso di parità di voti viene dichiarato eletto il candidato più anziano di età.
4. Le elezioni avvengono con le modalità stabilite dal regolamento, salve le eccezioni fissate dal regolamento stesso, sulla base di candidature singole o di elenchi presentati al Consiglio separatamente dalla maggioranza e dalla minoranza consiliare che tengano conto del principio della parità di genere. Salvo che norme di legge o di regolamento stabiliscano diversamente, ciascun Consigliere può esprimere tante preferenze quanti sono i posti da ricoprire.

Art. 37 - DEFINIZIONE DI MAGGIORANZA CONSILIARE

1. Ad ogni fine della legge, dello statuto e dei regolamenti costituiscono la maggioranza i Consiglieri eletti nella lista o nelle liste collegate al Sindaco ovvero i Consiglieri che abbiano formalmente dichiarato o che dichiarino in seguito di aderirvi, purché l'adesione sia accettata dal Sindaco. Costituiscono minoranza tutti gli altri Consiglieri, nonché quelli appartenenti alla maggioranza che dichiarino di ritirare la loro adesione alla stessa.
2. Le dichiarazioni di adesione, di accettazione del Sindaco e di ritiro dell'adesione devono essere comunicate al Presidente del Consiglio Comunale.

Art. 38 - ASSISTENZA ALLE SEDUTE

1. Il Segretario Generale partecipa alle sedute del Consiglio e ne cura la verbalizzazione.
2. Su invito del Presidente, il Segretario Generale fornisce informazioni e chiarimenti al fine di facilitare l'esame dell'argomento in discussione.
3. In caso di assenza o di impedimento, il Segretario Generale è sostituito dal Vice Segretario Generale.

Art. 39 - VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE

1. La verbalizzazione della seduta consiste nella redazione della deliberazione del Consiglio Comunale, sottoscritta dal Presidente e dal Segretario Generale. La deliberazione riporta l'oggetto di quanto deliberato, la data, l'orario di inizio e fine della seduta, i nomi dei presenti e degli assenti al momento della votazione, i nomi degli intervenuti, i nomi dei votanti (voti favorevoli e voti contrari) e degli astenuti, nonché reca un sunto dello svolgimento dei lavori.
2. In caso di fono registrazione dei lavori della seduta consiliare, la deliberazione di Consiglio Comunale reca un rinvio alla successiva trascrizione integrale degli interventi che sono stati effettuati nel corso della seduta consiliare. La trascrizione integrale viene sottoscritta dal Presidente e dal Segretario Generale e acquisita al protocollo comunale. Non è oggetto di pubblicazione all'albo del Comune e viene resa ostensibile in caso di richiesta di accesso.

SEZIONE 3a ATTIVITÀ DELIBERATIVE DEL CONSIGLIO

Art. 40 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo ed ha competenze relativamente agli atti fondamentali previsti dall'articolo 42 del D.Lgs.18.08.2000 n. 267, nonché dalle altre disposizioni previste dalla legge e dallo Statuto.

2. Il Consiglio ha inoltre competenza in ordine alla costituzione di Commissioni non permanenti per indagini, studi ed esami di problemi vari ed alla nomina dei relativi componenti, nonché alla nomina, designazione e revoca dei propri rappresentanti anche presso Commissioni o organismi del Comune ed in ogni caso ove sia prevista la rappresentanza della minoranza.

Art. 41 - ESAME DELLE PROPOSTE DELIBERATIVE DA PARTE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Ogni proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale è trasmessa al Presidente del Consiglio Comunale che la assegna ad una Commissione permanente in ragione della prevalente competenza per l'espressione del parere. Nel caso di proposte di deliberazioni rientranti nella competenza di più Commissioni, il Presidente può assegnare le stesse a più Commissioni, sentiti i rispettivi Presidenti. La Commissione può proporre emendamenti al testo originario.

Art. 42 - ESAME DI FATTIBILITÀ DI PIANI E PROGRAMMI GENERALI E SETTORIALI

Ai piani e programmi generali e settoriali da presentare al Consiglio devono essere allegate una o più relazioni tecniche, predisposte da funzionari ed esperti, che illustrano la fattibilità dei piani stessi in ordine agli obiettivi, alle risorse finanziarie previste ed ai tempi necessari per la loro realizzazione.

Art. 43 - INIZIATIVA DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE

1. Il Consiglio ha competenza limitata esclusivamente ad atti e provvedimenti fondamentali elencati dalla legge.
2. Il Consiglio adotta le proprie deliberazioni su proposta del Sindaco o di ciascun Assessore, di almeno tre Consiglieri Comunali, delle Commissioni consiliari per le materie di loro competenza e del Presidente del Consiglio Comunale esclusivamente in merito alle funzioni ad esso attribuite dal regolamento.
3. Le proposte di deliberazione per essere discusse in Consiglio Comunale devono essere presentate per iscritto dai titolari del diritto di iniziativa e devono indicare i mezzi per far fronte alle spese eventualmente previste, nonché riportare i pareri del Segretario Generale, dei dirigenti responsabili, delle competenti Commissioni Consiliari previsti dalla legge e dal regolamento.

SEZIONE 4a ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO DEL CONSIGLIO

Art. 44 - DISCUSSIONI VARIE

Il Consiglio Comunale può discutere su temi che interessano l'Amministrazione Comunale, nei limiti di tempo e con le modalità stabilite dal regolamento, fermo restando l'obbligo di deposito della relativa documentazione, come previsto dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio.

Art. 45 - INTERROGAZIONI

Il regolamento riserva apposite sedute, o frazioni di sedute, alla discussione su domande d'attualità e interrogazioni presentate dai Consiglieri, dettandone la disciplina relativa.

Art. 46 – MOZIONI

1. Ogni Consigliere può presentare, previa iscrizione all'ordine del giorno, mozioni tendenti a provocare un giudizio sulla condotta e sull'azione del Sindaco, di un Assessore o della Giunta, oppure un voto circa i criteri da seguire nella trattazione di un affare.
2. La mozione comporta l'adozione di un voto deliberativo.
3. La mozione, se tendente a provocare un giudizio sulla condotta e sull'azione del Sindaco o di un Assessore, viene messa in discussione non prima di 10 giorni dalla sua presentazione. La stessa non è emendabile ed è votata in forma segreta.

Art. 47 - ORDINI DEL GIORNO

Nel corso di discussioni su proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno, ciascun Consigliere può presentare al voto del Consiglio ordini del giorno correlati all'oggetto in trattazione, volti a indirizzare l'azione del Sindaco, della Giunta o del Consiglio.

Art. 48 - NOMINE

Il Consiglio Comunale, all'inizio del mandato, definisce gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni, indicando i criteri e le competenze ritenute utili per la selezione dei candidati, nel rispetto del principio della parità di genere.

Art. 49 - CONTROLLO SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE IN ALTRI ENTI

1. In occasione dell'esame del conto consuntivo, i rappresentanti del Comune presenti negli organi di amministrazione di enti, società, istituzioni e consorzi presentano una relazione scritta sull'attività svolta, comprendente copia dell'ultimo bilancio.
2. Il regolamento disciplina le modalità del dibattito relativo e i casi in cui esso può concludersi con un voto.

SEZIONE 5a MOZIONE DI SFIDUCIA

Art. 50 - PRESENTAZIONE DI MOZIONI DI SFIDUCIA AL SINDACO

Il Sindaco e la Giunta Comunale cessano dalla carica in caso di approvazione da parte del Consiglio della mozione di sfiducia al Sindaco, votata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei Consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione. Sulla stessa non sono ammessi emendamenti.

CAPO 2° LA GIUNTA COMUNALE

Art. 51 – COMPOSIZIONE

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco e da un numero di Assessori fino al numero massimo previsto dalla legge.
2. Gli Assessori sono nominati dal Sindaco, anche al di fuori dei componenti del Consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità e eleggibilità alla carica di Consigliere e deve essere assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi, nel rispetto delle norme sulla parità di genere.
3. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

Art. 52 - VICE SINDACO E ASSESSORE ANZIANO

1. Il Sindaco nomina un Vice Sindaco, che lo sostituisce in tutti i casi previsti dalla legge.
2. Il Vice Sindaco deve avere gli stessi requisiti richiesti dall'ordinamento per l'elezione alla carica di Sindaco.
3. E' Assessore anziano, ad ogni fine previsto dallo Statuto, l'Assessore più anziano di età.

Art. 53 - SOSTITUZIONE DI SINGOLI ASSESSORI

Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

Art. 54 – DIMISSIONI DALLA CARICA DI ASSESSORE

Le dimissioni dalla carica di Assessore, indirizzate al Sindaco, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'Ente. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni.

Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

Art. 55 – COMPETENZE

La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che la legge e lo Statuto non riservino espressamente al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, del Segretario e dei dirigenti.

Art. 56 - CONVOCAZIONE E ORDINE DEL GIORNO

La Giunta Comunale si riunisce, anche prescindendo da qualsiasi formalità di convocazione, su avviso del Sindaco o di chi lo sostituisce.

Art. 57 – PRESIDENZA

1. La Giunta Comunale è presieduta dal Sindaco o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Sindaco.
2. Qualora non siano presenti né il Sindaco né il Vice Sindaco, la presidenza è assunta dall'Assessore anziano.

Art. 58 - PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE

1. Le sedute della Giunta Comunale non sono pubbliche.
2. La Giunta però può ammettere alle proprie sedute persone non appartenenti al collegio.

Art. 59 - VALIDITÀ DELLE SEDUTE

Le sedute della Giunta Comunale sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.

Art. 60 - ASSISTENZA ALLE SEDUTE

1. Alle sedute della Giunta Comunale partecipa il Segretario Generale o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Segretario Generale o chi li sostituisce ai sensi dell'articolo 103.
2. Il Segretario Generale o chi lo sostituisce può farsi assistere, previo assenso del Sindaco, da altri impiegati del Comune.
3. Il segretario della Giunta ha il compito di rendere pareri tecnico-giuridici su quesiti posti dalla Giunta, nonché di redigere il verbale della seduta.

Art. 61 - VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE

1. La verbalizzazione della seduta consiste nel riportare il testo delle deliberazioni approvate con il numero dei voti favorevoli, dei voti contrari e di quelli di astensione.
2. I testi deliberativi della seduta sono sottoscritti dal presidente e dal segretario della Giunta.

Art. 62 - PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE

1. La Giunta Comunale adotta le proprie deliberazioni su proposta del Sindaco o di ciascun Assessore, presentata per iscritto.
2. Ogni proposta di deliberazione deve essere accompagnata dai pareri e dalle attestazioni richiesti dalla legge.

Art. 63 - VOTAZIONI E VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI

1. Le votazioni delle proposte sono sempre palesi, salvo le nomine.
2. La deliberazione è approvata se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.
3. Coloro che si astengono non si computano nel numero dei votanti, mentre si computano in quello necessario per la validità della seduta.

CAPO 3° IL SINDACO

Art. 64 - COMPETENZE DEL SINDACO

Il Sindaco:

- a) rappresenta il Comune;
- b) nomina e revoca gli Assessori e il Vice Sindaco; nomina il Segretario Generale e lo revoca, previa deliberazione della Giunta, nei casi previsti dalla legge;
- c) convoca e presiede la Giunta;
- d) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'espletamento delle funzioni esercitate dal Comune;
- e) mantiene l'unità di indirizzo politico-amministrativo della Giunta, emanando le direttive per l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta;
- f) presenta in Consiglio Comunale le proposte di deliberazione di iniziativa dei membri della Giunta direttamente o tramite l'Assessore competente;
- g) verifica che l'attività degli organismi promossi dal Comune o di cui questo fa parte si conformi agli indirizzi deliberati dal Consiglio e dalla Giunta secondo le rispettive competenze;
- h) provvede alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale;
- i) conferisce gli incarichi dirigenziali nel rispetto del regolamento degli uffici e dei servizi;
- l) nomina i componenti del NIV (Nucleo indipendente di valutazione), composto da tre membri, anche esterni all'Amministrazione Comunale, aventi i requisiti di legge.

Art. 65 - INCARICHI AGLI ASSESSORI

1. Premesso che l'attività della Giunta è collegiale, gli Assessori svolgono gli incarichi specifici che siano loro conferiti dal Sindaco secondo criteri deliberati dalla Giunta, e ne assumono la relativa responsabilità.
2. Il conferimento di incarichi specifici non riguarda necessariamente tutti gli Assessori.
3. Gli incarichi conferiti agli Assessori fanno riferimento agli obiettivi ed ai risultati complessivi dell'azione amministrativa come individuata negli indirizzi generali di governo approvati dal Consiglio Comunale. Gli incarichi non si estendono necessariamente a tutti gli affari di ciascuno dei settori o delle unità organizzative in cui si articola il Comune; gli Assessori non sono preposti alla direzione di tali settori o unità organizzative.
4. Il Sindaco può delegare agli Assessori il compimento di atti propri che non siano attribuiti alla competenza dei dirigenti.
5. Del conferimento degli incarichi nonché della revoca e della modificazione degli stessi è informato immediatamente il Consiglio.

Art. 66 - DELEGHE DEL SINDACO QUALE UFFICIALE DI GOVERNO

1. Il Sindaco può delegare ai Consiglieri l'esercizio di funzioni che egli svolge quale Ufficiale di Governo, nei quartieri e nelle frazioni, con atti che specificano puntualmente l'oggetto della delega, fatta eccezione per i provvedimenti contingibili e urgenti.
2. L'atto di delega è comunicato al Prefetto.

3. Il Sindaco può delegare ad assessori ed impiegati funzioni di ufficiale di governo nei soli casi previsti dalla legge.
4. Le deleghe conservano efficacia sino alla revoca o, qualora non vi sia stata revoca, sino all'attribuzione di una nuova delega nella medesima materia ad altra persona.

Art. 67 - DIMISSIONI, IMPEDIMENTO, RIMOZIONE, DECADENZA, SOSPENSIONE O DECESSO DEL SINDACO

In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco, si producono gli effetti previsti dalla Legge.

CAPO 4° AMMINISTRATORI LOCALI

Art. 68 – DEFINIZIONE

Sono Amministratori del Comune il Sindaco, il Presidente del Consiglio Comunale, i Consiglieri Comunali, i componenti della Giunta Comunale.

Art. 69 - PATROCINIO LEGALE

1. Il Comune, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un Amministratore per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del mandato, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento facendo assistere l'Amministratore da un legale di comune gradimento.
2. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, il Comune ripeterà dall'Amministratore tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado del giudizio.

TITOLO IV ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE

CAPO 1° FORME ASSOCIATIVE

Art. 70 - CONVENZIONI E COSTITUZIONE O ADESIONE A CONSORZI CON ALTRI COMUNI O LA PROVINCIA

I progetti di convenzione tra il Comune e altri Comuni o la Provincia e i progetti per la costituzione o l'adesione a un consorzio, predisposti dalla Giunta Comunale, per svolgere, nei limiti di legge, in modo coordinato servizi o funzioni, sono trasmessi alla competente Commissione Consiliare. La convenzione è indi sottoposta alla approvazione del Consiglio Comunale.

Art. 71 - COLLABORAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI

Per perseguire scopi di pubblica utilità il Comune può stipulare convenzioni con

soggetti privati.

Art. 72 - ACCORDI DI PROGRAMMA

I rappresentanti del Comune nel collegio chiamato dalla legge a vigilare sull'esecuzione degli accordi di programma sottopongono al Consiglio Comunale, in occasione dell'esame del conto consuntivo, una relazione sull'attività svolta.

CAPO 2° EROGAZIONE DEI SERVIZI

SEZIONE 1a GENERALITÀ

Art. 73 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI SERVIZI

1. Il Comune gestisce i servizi mediante le strutture e con le forme che assicurano la migliore efficienza, produttività ed economicità, ricercando anche la collaborazione con i privati.
2. Il Comune inoltre può partecipare con quote o azioni a società di capitali, i cui fini statutari comprendano la produzione di beni e servizi rivolti a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico, civile e sociale della comunità locale.
3. Le deliberazioni relative all'assunzione di servizi sono corredate da una relazione del Collegio dei Revisori dei conti che illustra gli aspetti economici e finanziari della proposta.

SEZIONE 2a AZIENDE

Art. 74 - COSTITUZIONE DI AZIENDE

Per la gestione di servizi che presentano le caratteristiche previste dalla legge, il Comune può valersi di aziende speciali.

Art. 75 - NATURA GIURIDICA

L'azienda speciale è ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio Statuto approvato dal Consiglio Comunale.

Art. 76 - NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da un numero pari di componenti effettivi non superiore a 4 e di un numero di componenti supplenti non inferiore a 1 né superiore a 2, nominati dal Sindaco fuori dal Consiglio Comunale, fra persone in possesso delle condizioni di eleggibilità a Consigliere Comunale, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio.
2. Nella composizione del Consiglio di Amministrazione deve essere assicurata la presenza di entrambi i sessi.

Art. 77 - RIMOZIONE DELLE CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ

Per la rimozione delle cause di incompatibilità si applicano le norme stabilite dalla legge per i Consiglieri Comunali.

Art. 78 - DURATA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL PRESIDENTE

1. Il Consiglio di Amministrazione e il Presidente durano in carica per tutto il mandato amministrativo del Consiglio Comunale durante il quale sono stati nominati.
2. Le funzioni del Consiglio di Amministrazione e del Presidente sono prorogate sino alla nomina dei successori.

Art. 79 - NOMINA DEL DIRETTORE

Il Direttore è nominato in base alle disposizioni dello Statuto dell'azienda, che può prevedere la figura del Vice Direttore.

Art. 80 - SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio Comunale può sciogliere il Consiglio di Amministrazione dell'azienda solo se quest'ultimo non ottemperi a norme di legge o di regolamento, ovvero pregiudichi gli interessi dell'azienda o dell'ente locale, o non si attenga agli indirizzi del Consiglio Comunale.
2. Lo scioglimento avviene a seguito di mozione motivata presentata da almeno 1/3 dei Consiglieri Comunali e approvata dal Consiglio Comunale a maggioranza di 2/3 dei Consiglieri assegnati.
3. La mozione deve essere trasmessa dal Comune al Consiglio di Amministrazione dell'azienda perché deduca entro il termine perentorio di 15 giorni. Entro i successivi 15 giorni il Consiglio Comunale delibera sulla mozione.
4. Ove la mozione sia accolta e non sia possibile procedere al contestuale rinnovo del Consiglio di Amministrazione dell'azienda, alla Giunta Comunale spetta assumere l'amministrazione dell'azienda stessa.
5. Entro 45 giorni dalla data di scioglimento, il Sindaco iscrive all'ordine del giorno il rinnovo del Consiglio di Amministrazione.
6. I componenti del Consiglio di Amministrazione revocati secondo le modalità di cui ai precedenti commi non possono essere nominati o designati quali rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del Comune stesso, ovvero presso istituzioni, commissioni, organismi del Comune, per tutta la durata del Consiglio Comunale che li ha revocati.

Art. 81 - RAPPORTI CON IL COMUNE

1. I bilanci, i programmi generali e il conto consuntivo delle aziende sono approvati dal Consiglio Comunale che ne valuta la conformità agli indirizzi da esso dettati.
2. Le modalità per il coordinamento delle contabilità e dei bilanci del Comune con quelli dell'azienda sono disciplinate dal relativo Regolamento Comunale.

SEZIONE 3a ISTITUZIONI

Art. 82 - COMPETENZE DELLE ISTITUZIONI

1. Per la gestione di servizi sociali il Comune può valersi di una o più istituzioni, la cui competenza è individuata nella deliberazione istitutiva.
2. Non possono essere costituite più istituzioni per le medesime materie.

Art. 83 - NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da un numero pari di componenti non superiore a 4 in possesso delle condizioni di eleggibilità a Consigliere Comunale, nominati dal Sindaco fuori dal Consiglio Comunale.
2. Nella composizione del Consiglio di Amministrazione deve essere assicurata la presenza di entrambi i sessi.
3. Il Regolamento del Consiglio Comunale precisa i requisiti che debbono possedere i membri del Consiglio di Amministrazione e il Presidente, le modalità per la verifica dei requisiti e per la presentazione delle candidature, le modalità del voto.

Art. 84 - RIMOZIONE DELLE CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ

Per la rimozione delle cause di incompatibilità si applicano le norme stabilite dalla legge per i Consiglieri Comunali.

Art. 85 - DURATA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL PRESIDENTE

1. Il Consiglio di Amministrazione e il Presidente durano in carica per tutto il mandato amministrativo del Consiglio Comunale durante il quale sono stati nominati.
2. Le funzioni del Consiglio di Amministrazione e del Presidente sono prorogate sino alla nomina dei successori.

Art. 86 - SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio Comunale può sciogliere il Consiglio di Amministrazione con la stessa procedura prevista per lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione delle aziende.

Art. 87 - NOMINA DEL DIRETTORE

Il Direttore è nominato per concorso pubblico o per chiamata, secondo le modalità previste dal regolamento.

Art. 88 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Spetta al Consiglio di Amministrazione:

- a) deliberare, nell'ambito delle finalità e dei criteri dettati dal Consiglio Comunale, il bilancio preventivo, annuale e pluriennale, i programmi generali e settoriali nonché tutti gli oggetti che comportano spese, fatta eccezione per gli ordinativi di spesa che il regolamento attribuisce alla competenza del Direttore;
- b) approvare il conto consuntivo.

Art. 89 - COMPETENZE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresentare l'istituzione, convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione, fare ad esso proposte di deliberazione.
2. Il Presidente può, in caso di urgenza, sotto sua responsabilità, adottare atti di competenza del Consiglio di Amministrazione, da sottoporre alla ratifica di questo nella prima seduta successiva all'adozione.
3. Il Presidente adotta tutti gli atti che comportano spesa, non riservati alla

competenza del Consiglio di Amministrazione.

Art. 90 - COMPETENZE DEL DIRETTORE

1. Il Direttore partecipa con funzioni di Segretario alle sedute del Consiglio di Amministrazione; formula pareri e proposte al Consiglio di Amministrazione e al suo Presidente; dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e ai provvedimenti del suo Presidente; dirige e coordina il personale dell'istituzione irrogando le sanzioni disciplinari del richiamo scritto e della censura e proponendo l'adozione delle sanzioni più gravi; controfirma gli ordinativi di incasso e di pagamento; adotta tutti gli atti non riservati alla competenza del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente.
2. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Vice Direttore destinato a supplire il Direttore in via generale, in caso di assenza o impedimento temporanei, e può conferire deleghe specifiche al personale dell'istituzione, nei casi e con i limiti stabiliti dal regolamento.

Art. 91 - ORGANIZZAZIONE INTERNA

1. Il regolamento disciplina l'organizzazione interna di ciascuna istituzione ispirandosi ai criteri dettati dallo statuto per l'organizzazione degli uffici comunali.
2. Il regolamento prevede che la copertura di posti dell'organico dell'istituzione avvenga di norma con le stesse modalità previste per il personale del Comune.
3. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di lavoro di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.

Art. 92 - RAPPORTI CON IL COMUNE

Il regolamento disciplina i tempi e le modalità per la presentazione del bilancio, dei programmi generali e settoriali, del conto consuntivo e ogni altra forma di rapporto tra l'istituzione e il Comune.

Art. 93 – CONTROLLI

1. Il bilancio annuale e quello pluriennale, i programmi generali e settoriali, il conto consuntivo sono sottoposti all'approvazione del Consiglio Comunale.
2. Il Collegio dei Revisori dei conti svolge, nei confronti dell'istituzione, le medesime attività che svolge nei confronti del Comune, esercitando gli stessi poteri.

Art. 94 - REGOLAMENTO GENERALE

Il regolamento disciplina l'ordinamento e il funzionamento degli organi, le modalità per l'erogazione dei servizi e quant'altro concerne la struttura e il funzionamento di ciascuna istituzione.

CAPO 3° ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

Art. 95 - PRINCIPI ORGANIZZATIVI

1. L'organizzazione degli uffici del Comune si informa a criteri di buon andamento,

imparzialità, economicità, efficacia, efficienza e trasparenza degli uffici e dei servizi. Tali criteri saranno ulteriormente approfonditi dal Regolamento di Organizzazione e garantiti da un continuo processo formativo del personale, accompagnato dagli opportuni adeguamenti tecnici.

2. Il principio di responsabilità dei dirigenti e degli impiegati è assicurato dall'organizzazione gerarchica degli uffici e dei servizi del Comune e delle sue istituzioni.
3. L'attività amministrativa si svolge secondo i principi generali stabiliti dal Consiglio Comunale.
4. L'Amministrazione Comunale favorisce l'associazionismo tra i dipendenti comunali, rivolto alla promozione, diffusione e sostegno di attività e programmi in campo sociale, culturale, ricreativo, turistico, sportivo, educativo e artistico.

Art. 96 - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

1. Gli uffici del Comune sono collocati in strutture organizzative individuate dal regolamento.
2. Le attribuzioni di ciascuna struttura organizzativa sono stabilite da apposito regolamento. Di norma la struttura verrà organizzata in una logica di processi e sottoprocessi.
3. L'assegnazione dei dirigenti alla direzione delle varie strutture organizzative è disposta dal Sindaco, nel rispetto del principio di pubblicità, sentito il Segretario Generale.
4. Possono essere coperti da personale esterno, in possesso dei requisiti culturali, professionali e di studio richiesti per l'accesso alla qualifica da ricoprire, non più di tre posti dirigenziali in pianta organica, fermo restando il rispetto del numero massimo previsto dalla Legge.
5. Al personale di cui al comma precedente si applicano, per tutta la durata dell'incarico, le norme previste per il personale dirigenziale di ruolo, ivi comprese quelle in materia di incompatibilità.
6. Il Sindaco può attribuire ad un medesimo dirigente la contemporanea responsabilità di direzione di più strutture organizzative.

Art. 97 - FUNZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE E DEL VICE SEGRETARIO GENERALE

1. Il Comune ha un Segretario Generale titolare, funzionalmente dipendente dal Sindaco, le cui attribuzioni sono espressamente previste dalle leggi statali e dal presente Statuto, dai Regolamenti.
2. Il Segretario Generale esprime il parere di legittimità su ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio o alla Giunta, che non sia mero atto di indirizzo. Esercita ogni altra funzione conferitagli dal Sindaco.
3. Il Vice Segretario Generale coadiuva il Segretario Generale e lo sostituisce nei casi di vacanza, di assenza o di impedimento.
4. Per il periodo di effettiva supplenza del Segretario Generale da parte del Vice Segretario Generale, ovvero in caso di assenza di quest'ultimo per qualsiasi causa, il Sindaco provvede a nominare un Vice Segretario Generale aggiunto scegliendolo tra i dirigenti di ruolo in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento Organico per l'accesso al posto di Vice Segretario Generale.

Art. 98 - NUCLEO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

E' istituito il NIV (Nucleo indipendente di valutazione), disciplinato da regolamento, con il precipuo compito di misurare e valutare annualmente la *performance* con riferimento all'amministrazione nel suo complesso, ai dirigenti ed alle corrispondenti strutture organizzative, anche in rapporto alla corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche ed al buon andamento dell'azione amministrativa.

Art. 99 - DELEGA DELLE FUNZIONI DIRIGENZIALI

In caso di assenza o impedimento ciascun dirigente avente la responsabilità di struttura organizzativa deve essere sostituito da altro dirigente, secondo le modalità definite nel Regolamento di Organizzazione.

Art. 100 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Il regolamento individua per ciascun tipo di procedimento la struttura organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.
2. Responsabile del procedimento è il dirigente responsabile della struttura organizzativa interessata o altro dipendente addetto a tale struttura, designato dal dirigente stesso.

Art. 101 - COMPETENZE DEI DIRIGENTI

1. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, come dettagliato nel Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. I dirigenti esercitano ogni altra funzione ad essi attribuita dalla legge. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.
2. Spetta ai dirigenti, previa informativa scritta al Sindaco e ai singoli Assessori, promuovere o resistere alle liti, adottando allo scopo apposita determinazione.
3. Il Sindaco rappresenta in giudizio il Comune.

Art. 102 - PRESIDENZA DELLE GARE

1. La presidenza delle gare e la firma dei contratti spettano ai dirigenti delle strutture organizzative, nell'ambito delle rispettive competenze, con riferimento all'oggetto della gara o del contratto.
2. Il regolamento disciplina i criteri per la ripartizione delle competenze e le ipotesi di delegabilità della presidenza di gare e della firma dei contratti.
3. La soluzione dei conflitti di competenza relativi alla presidenza delle gare e alla stipula dei contratti, spetta al Segretario Generale.

Art. 103 - COMMISSIONI DI CONCORSO

1. La disciplina delle procedure concorsuali è stabilita con apposito regolamento nel rispetto dei principi di cui al Decreto Legislativo n. 165/01 e successive modifiche e integrazioni.

2. Il Presidente, i componenti e il segretario delle commissioni di concorso, sono designati dal dirigente del settore personale con apposito provvedimento, in attuazione dei criteri guida stabiliti dalla Giunta Comunale. Tale designazione è operata tra esperti anche esterni che non siano espressione di rappresentanze politiche e sindacali.
3. La presidenza delle commissioni di concorso viene assunta da un dirigente, con riferimento ai profili professionali del personale da assumere. In caso di concorso di livello dirigenziale, la presidenza spetta al Segretario Generale.
4. Al fine di garantire pari opportunità, nelle commissioni di concorso deve essere garantita la rappresentanza di entrambi i sessi nel rispetto delle norme sulla parità di genere.

Art. 104 - ATTI INTERNI DEI DIRIGENTI

In conformità ai principi del D. Lgs. n. 165/01 e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi fondamentali, le determinazioni per l'organizzazione interna dei vari uffici e le misure inerenti alla gestione dei medesimi sono assunte in via esclusiva dai dirigenti con le capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatta salva la sola informazione ai sindacati ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

CAPO 4° CONTROLLI

Art. 105 – CONTROLLI INTERNI

Il Sistema dei controlli interni del Comune di Como si compone di:

- a. Controllo di regolarità amministrativa e contabile;
- b. Controllo di gestione;
- c. Controllo strategico;
- d. Controllo sugli equilibri finanziari;
- e. Controllo sulla qualità dei servizi erogati;
- f. Controllo sulle società partecipate non quotate.

L'organizzazione del sistema dei controlli interni è disciplinata da apposito Regolamento consiliare.

Art. 106 - FUNZIONI E POTERI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita le funzioni ad esso attribuite dalla legge e dallo Statuto, nell'esercizio delle quali può disporre ispezioni e convocare dirigenti che hanno l'obbligo di rispondere. I singoli Revisori dei Conti possono acquisire documenti ritenuti necessari all'espletamento della loro funzione.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti può presentare relazioni e documenti al Consiglio Comunale e, se richiesto, ha l'obbligo di collaborare con questo.
3. I Revisori hanno diritto di assistere alle sedute del Consiglio Comunale, del Consiglio di Amministrazione delle istituzioni. Possono, su richiesta al Presidente di ciascun collegio, prendere la parola per dare comunicazioni e fornire spiegazioni inerenti alla loro attività.
4. Il regolamento stabilisce le cause di revoca dovute a inadempienza. La revoca viene deliberata dal Consiglio Comunale su proposta della Giunta.
5. Delle riunioni del Collegio deve redigersi processo verbale sottoscritto dagli intervenuti, da trasmettere al Consiglio Comunale. Il Revisore dissenziente deve far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Art. 107 - INDENNITÀ DEI REVISORI DEI CONTI

L'indennità dei Revisori dei conti è stabilita nella deliberazione consiliare di nomina in misura non superiore a quella fissata dalla vigente legislazione statale in materia.

Art. 108 - TRASMISSIONE DELLE DELIBERAZIONI AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

1. Il Servizio Affari generali provvede alla pubblicazione all'albo delle deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale e contestualmente alla trasmissione in elenco delle stesse ai Capigruppo consiliari.

Art. 109 – CONFERIMENTO DI INCARICHI IN VIA SOSTITUTIVA

1. Gli organi che, in via sostitutiva, procedono al conferimento di incarichi presso Pubbliche amministrazioni, enti di diritto privato regolati, finanziati, controllati dal Comune, nel periodo di interdizione degli organi titolari, sono così individuati:
 - a) il Segretario generale;
 - b) Il Dirigente al quale è stato conferito l'incarico di vice-Segretario nel caso in cui il Segretario generale sia assente o in posizione di conflitto di interessi.
2. Le procedure interne finalizzate al conferimento, in via sostitutiva, dei predetti incarichi sono disciplinate da apposito regolamento.

TITOLO V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 110 - VIGORE DEI REGOLAMENTI VIGENTI E TERMINE PER L'ADOZIONE DEI REGOLAMENTI ATTUATIVI

1. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dallo Statuto e di quelli comunque necessari a darne attuazione, restano in vigore i regolamenti vigenti in quanto compatibili con la legge e lo Statuto.
2. I regolamenti di attuazione devono essere approvati entro un anno dalla data di entrata in vigore dello Statuto. Per la loro approvazione è richiesta la maggioranza dei votanti, salvo che la legge preveda maggioranze qualificate.